

DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA

Composizione nucleo familiare e/o altri occupanti

N.	COGNOME E NOME	NASCITA		CODICE FISCALE	RESIDENZA (se diversa)
		LUOGO	DATA		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Note o precisazioni particolari del contribuente:

Precedentemente occupato da:

DATA _____

FIRMA AUTENTICA _____

da apporsi innanzi all'impiegato comunale

oppure allegando fotocopia della carta d'identità

Al fine della riduzione della tariffa per **abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale limitato e discontinuo**, ai sensi dell'art. 13, lett. a del regolamento comunale,

DICHIARA

- di avere diritto alle riduzioni del 30% in quanto abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale limitato e discontinuo

risiede in _____

via _____ n. _____

l'abitazione principale si trova in _____

via _____ n. _____

- di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

- che il nucleo familiare è composto da n. _____ occupanti (vedi tabella composizione nucleo familiare e/o altri occupanti).

DATA _____

FIRMA AUTENTICA

da apporsi innanzi all'impiegato comunale
oppure allegando fotocopia della carta d'identità

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI D'IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.)

Art. 1 – Istituzione della tariffa. Il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal DPR 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffa a regime deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al DPR 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 2 – Determinazione della tariffa. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

Art. 10 – Presupposto del tributo ed esclusioni. Il tributo è applicato nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte operative ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi a qualsiasi uso adibiti esistenti nelle zone del territorio comunale.

Art. 11 – Soggetti obbligati al pagamento della tariffa. La tariffa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 10 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Così pure è tenuto al pagamento della tariffa il proprietario che, ancorché privo di licenza di affitto camere, provveda a locare l'immobile arredato.

Art. 12 – Decorrenza tributo e cessazione. La tariffa è commisurata ad anno solare. Il tributo decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata. In caso di mancata o tardiva presentazione della denuncia, il tributo non è dovuto per le annualità successive se la tariffa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. In altri casi il tributo è dovuto, in quanto per l'ufficio viene meno la possibilità di constatare (oggi per allora) i requisiti di esclusione o inutilizzabilità di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Art. 13 – Tariffe per particolari condizioni di uso. Non sono soggette a tariffa le aree scoperte adibite a verde né quelle costituenti accessorio o pertinenza di locali assoggettabili a tariffa. La tariffa unitaria è ridotta del 30 per cento nel caso di: abitazioni tenute a disposizione da soggetti, non residenti nel Comune per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, a condizione: che vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni; che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione; che detta denuncia contenga l'indicazione del comune di residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobile nonché la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato.

Art. 14 – Denunce. Coloro che occupano e/o detengono locali ed aree scoperte di cui all'art. 10, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse, sono tenuti a denunciare al Comune l'occupazione o la detenzione su appositi modelli, stabiliti dalla Giunta Comunale e messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali. Le denunce vanno presentate entro 30 giorni da quando decorre l'occupazione o detenzione dei locali o variazione delle stesse. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tariffa o comunque influisca sulla applicazione e riscossione della tariffa in relazione ai dati da indicare nella denuncia. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, della data di inizio dell'occupazione o detenzione nonché i riferimenti catastali. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Il Comune deve rilasciare la ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale. In caso di mancata osservanza degli obblighi di denuncia previsti dal presente articolo, ovvero in caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla diretta rilevazione, la tariffa potrà essere applicata in base a presunzioni semplici salvo documentata prova contraria.

Art. 15 – Variazioni del numero componenti nucleo familiare. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza. I contribuenti non residenti sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi le variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare entro 15 giorni dalla data in cui si sono verificate. La dichiarazione deve essere presentata sull'apposito modello predisposto dal Comune direttamente all'ufficio tributi o tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Le variazioni decorrono dall'anno successivo.

Art. 16 – Sanzioni. In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia, il responsabile del servizio tributario provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, ad emettere atto di recupero del tributo o del maggiore tributo dovuto, unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge oltre all'applicazione delle spese postali e di una sanzione prevista dai D.lgs nn. 471/472 e 473/1997 s.m.i. . In caso di parziale od omesso pagamento, il responsabile del servizio tributario provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, ad emettere atto di recupero del tributo omesso, unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge oltre all'applicazione delle spese postali e della sanzione prevista dall'art. 13 del D.lgs n. 471/1997 s.m.i.

Art. 18 – Poteri del responsabile del servizio. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni, con soggetti abilitati, di cui all'art.52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, il responsabile del servizio tributario può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al comma 1 del termine concesso, il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile, munito di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

Art. 19 – Rimborsi. Il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta è disposto dal responsabile del servizio tributario entro 180 giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza entro il termine di cinque anni dal giorno di versamento, corredata di idonea documentazione.